



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Circolare n.07 del 22/01/2021.

LEGGE n. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021” - Disposizioni in materia fiscale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2020 n. 322, la Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di bilancio 2021”, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

La presente circolare, cui faranno seguito durante i prossimi giorni ulteriori documenti di approfondimento di alcune particolari tematiche, espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza.

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora
Dott. Ferdinando Prisco

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 1 commi 20-22	Fondo per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi Viene istituito un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.
Art. 1 comma 38	Esenzione redditi fondiari per coltivatori diretti e lap Viene estesa al 2021 l'esenzione integrale (prima era prevista in misura pari al 50%) dalla concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli lap, iscritti nella previdenza agricola.
Art. 1 comma 40	Aliquota al 10% per i piatti da asporto Viene precisato che il concetto di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.
Art. 1 comma 41	Esenzione dal registro fisso per la ricomposizione fondiaria Per il solo 2021, con il fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e lap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009.
Art. 1 commi 42-43	Ritenuta aumenti di capitale nelle cooperative eseguiti da persone fisiche Viene modificato l'articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002, prevedendo che le cooperative, in riferimento alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, possono applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Non rientrano nel novero dei soci persone fisiche gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, Tuir, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir. La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.

	Tale ritenuta del 12,50%, può applicarsi con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
Art. 1 commi 44-47	Detassazione reddito enti non commerciali Viene stabilito che gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali nel settore arte, attività e beni culturali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. Dalla detassazione sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir. L'imposta non dovuta in ragione della detassazione deve essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale di cui sopra, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente. Le fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999, al contrario, accantonano tale minor imposta, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.
Art. 1 commi 48-49	Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri Viene previsto, con decorrenza dal 2021, la riduzione: - alla metà dell'Imu e - di 2/3 della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo in riferimento a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Art. 1 commi 50-53	Disciplina impatriati I soggetti iscritti all'AIRE e i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015), potranno optare per l'applicazione del prolungamento temporale del regime fiscale agevolato per 5 anni previo versamento di: a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, <u>se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 1 figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia</u>, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può

	essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, <u>se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia</u>, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni non si applicano ai rapporti tra società e sportivi professionisti.
Art. 1 comma 58	Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico Viene prorogato al 31 dicembre 2021 l'agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013. Vengono parimenti prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16, D.L. 63/2013.
Art. 1 comma 59	Proroga bonus facciate Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. bonus facciate introdotto con l'articolo 1, comma 219, L. 160/2019.
Art. 1 comma 60	Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza Introducendo il nuovo comma 3-bis nell'articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Art. 1 commi 61-65	Introduzione del bonus idrico Vien introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il bonus è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

	Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico.
Art. 1 comma 66	Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendone innanzitutto l'estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo, anziché 5. <u>Ulteriore proroga</u> Viene estesa l'agevolazione a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. <u>Coibentazione del tetto</u> Viene esteso l'ambito oggettivo di applicazione ammettendo gli interventi per la coibentazione del tetto alla disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. <u>Impianti fotovoltaici</u> L'agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch'essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (si rammenta che per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici. <u>Edifici collabenti</u> Viene estesa l'agevolazione anche per gli interventi su edifici privi di Ape perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. <u>Unità immobiliare funzionalmente indipendente</u> Viene specificato che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 1. impianti per l'approvvigionamento idrico; 2. impianti per il gas; 3. impianti per l'energia elettrica; 4. impianti di climatizzazione invernale. <u>Interventi nei condomìni</u> Viene prevista la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Art. 1 comma 67	Cessione del credito Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell'anno 2022.
Art. 1 comma 76	Proroga <i>bonus verde</i> Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. bonus verde di cui all'articolo 1, comma 12, L. 205/2017.
Art. 1 comma 77	Bonus automobili elettriche Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente. Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto con il Mef, saranno definite modalità e termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Art. 1 comma 83	Rivalutazione beni di impresa Intervenendo sull'articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Art. 1 commi 95-96	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte delle pmi Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro. Nuova Sabatini É confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro). Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi: - in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento; - per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.
Art. 1	Imprenditoria femminile

commi 97-103	Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e la massimizzazione del contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La dotazione è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo sostiene: a) interventi volti all'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con attenzione ai settori dell'alta tecnologia, quali: - contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili (soprattutto imprese individuali e libero-professionali) con attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; - finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto per avviare le attività di imprese femminili; - incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di un contributo a fondo perduto, nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi; - percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; - investimenti nel capitale delle imprese femminili definite start-up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e delle piccole medie imprese innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015; - azioni di comunicazione per promuovere il sistema imprenditoriale femminile italiano; b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione Europea e nazionale. Con apposito decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021, verrà determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.
Art. 1 commi 117-123	Credito d'imposta cuochi Viene introdotto, per gli esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% del costo delle spese, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, relative a: - l'acquisto di beni strumentali durevoli (macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione) ovvero - la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

	Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24; - può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021 saranno stabiliti criteri e modalità di attuazione. <u>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.</u>
Art. 1 commi 139-143	Nasce il registro di carico - scarico dei cereali Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del SIAN, tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel registro telematico entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse. La mancata istituzione del registro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; inoltre, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del registro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni. Con decreto Mipaaf, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, saranno definite le modalità di applicazione.
Art. 1 commi 171-172	Investimenti al Sud Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'agevolazione, di cui all'articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015, consistente in un credito di imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 1 commi 185-186	Incremento credito R&S per il Sud Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in R&S, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022: - al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

	- al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e - al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. La maggiorazione dell'aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, T.fue.
Art. 1 comma 206	Estensione garanzie Sace Le garanzie Sace come previste dall'articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021; inoltre, viene esteso l'ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Art. 1 comma 207	Sospensione termini cambiali, vaglia cambiari e altri titoli Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11, D.L. 23/2020. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Infine, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
Art. 1 comma 209	Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni Introducendo il nuovo articolo 1-bis.1, D.L. 23/2020, viene previsto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, Sace rilascia le garanzie previste dal precedente articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), sempre D.L. 23/2020, e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, L. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle presenti garanzie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, D.L. 23/2020 e si provvede ai sensi della procedura semplificata.
Art. 1 comma 213	Sostegno finanziario pmi Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il sostegno finanziario previsto dall'articolo 56, D.L. 18/2020 e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, alle società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal D.Lgs. 385/1993 (Tub), identificate dal codice Ateco K 66.21.00.

Art. 1 commi 216- 218	Fondo di garanzia pmi I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni. Il soggetto beneficiario dei suddetti finanziamenti già concessi al 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente RendiStato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Infine, viene modificato il tasso di interesse che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (RendiStato) con durata analoga al finanziamento.
Art. 1 commi 219- 225	Credito di imposta sui piani di risparmio a lungo termine Viene introdotto, per le persone fisiche titolari di piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 13-<i>bis</i>, comma 2-<i>bis</i>, D.L. 124/2019, un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione cui all'art. 1, co. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione. Le disposizioni si applicano in relazione ai piani costituiti dal 01/01/2021 per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2021.
Art. 1 commi 227- 229	Baratto finanziario Viene introdotto il nuovo comma 3-bis nell'articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica in cui sarà possibile procedere alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, a esclusione delle P.A. individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e risultanti da fatture elettroniche. La compensazione produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro Imprese. È previsto che, nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Modalità di attuazione e condizioni di servizio saranno individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mef e il Mise, sentito il Garante per la privacy.

Art. 1 comma 230	Credito di imposta quotazione pmi Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta riconosciuto dall'articolo 1, comma 89, L. 205/2017, alle pmi che iniziano una procedura di quotazione, individuato, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, nel 50% dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità, nel limite massimo di 500.000 euro.
Art. 1 commi 233-243	Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021, è consentita al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite ai seguenti componenti: - perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile; - importo dell' Ace maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) del C.C. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l'importo dell'Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo. La trasformazione in credito avviene per 1/4 alla data di efficacia giuridica delle operazioni e per i restanti 3/4, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del C.C., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di conferimento d'azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, c. 1 e 2, del C.C. La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate . Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

	Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero essere ceduto, ovvero essere chiesto a rimborso.
Art. 1 comma 250	Sostegno pmi Viene previsto che le imprese che al 1° gennaio 2021 presentano le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021
Art. 1 commi 263-264	Rafforzamento patrimoniale pmi Viene esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell'aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione. Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.
Art. 1 comma 266	Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale Viene integralmente sostituito l'articolo 6, D.L. 23/2020 prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-duodecies, cod. civ.. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, cod. civ., è posticipato al quinto esercizio successivo. A tal fine, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui sopra. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ..

	Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Art. 1 comma 274	Mutui agevolati in essere Viene introdotto il nuovo comma 1-bis all'articolo 43, D.L. 109/2018, prevedendo che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui ai D.L. 786/1985, D.L. 44/1995, D.L. 510/1996 e D.Lgs. 185/2000, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti. Sempre in riferimento a tali mutui Invitalia Spa può, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, accettare proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25% del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100% del debito in 84 rate mensili costanti. Al mancato pagamento di 3 rate mensili, anche non consecutive, la proposta transattiva decade. Sono sospese le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda per 12 mesi dalla data di ricezione della domanda.
Art. 1 commi 381-384	Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, saranno individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.
Art. 1 commi 386-401	Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, viene istituita l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir. L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. I soggetti devono avere i seguenti requisiti:

	a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza; c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La domanda è presentata all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti per la verifica dei requisiti. I requisiti di non percezione di pensione o reddito di cittadinanza devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. Per far fronte agli oneri derivanti è aumentata, per i soggetti percettori, l'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, L. 449/1997 dello 0,26% nel 2021 e 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Art. 1 commi 536- 539	Credito di imposta per borse di studio Viene introdotto, con l'obiettivo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle pmi, per i soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da Università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, un credito d'imposta: - fino al 100% per le piccole e micro imprese;

	- fino al 90% per le medie imprese e - fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, saranno stabilite le disposizioni per l'attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
Art. 1 commi 595-596	Modifica regime locazioni brevi Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Art. 1 comma 599-601	Esenzione prima rata Imu 2021 Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu relativa a: - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. <u>L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final.</u>
Art. 1 comma 602	Credito di imposta locazioni Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.
Art. 1 comma 608	Bonus pubblicità Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Art. 1 comma 609	Credito di imposta edicole Viene confermato, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e

	periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, L. 145/2018.
Art. 1 comma 610	Credito di imposta servizi digitali Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190, L. 34/2020.
Art. 1 comma 628-630	Abrogazione imposta regionale sulla benzina per autotrazione Sono abrogate, dal 1.01.2021, le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA (art. 17 D.Lgs. 398/1990). Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Art. 1 comma 651 – 659	Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti La legge di bilancio 2021: - modifica l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 c.d. ecotassa; - conferma per il 2021 un contributo statale nei confronti dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche per l'acquisto di autoveicoli nuovi, dal 01.01.2021 al 31.12.2021, a ridotte emissioni di CO2. Tale contributo sarà riconosciuto per i veicoli di categoria M1 aventi un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) e solo ed esclusivamente se il venditore applicherà uno sconto pari a € 2.000,00 nel caso di contestuale rottamazione del veicolo o pari a €1.000,00 in caso non contestuale rottamazione del veicolo; - introduce un contributo statale per chi acquista, dal 01.01.2021 al 30.06.2021, un veicolo commerciale di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica.
Art. 1 comma 816	Canone unico Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il nuovo canone - cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati") - è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
Art. 1 commi 1051-1064	Credito di imposta "transizione 4.0" Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta. <u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni): - per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

	- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese): - per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; - per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato: - nella misura del 20% del costo; - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Modalità di utilizzo dell'agevolazione Il credito d'imposta: - è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; - spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); - per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; - nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. <u>Dicitura in fattura</u> Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione. <u>Perizia asseverata</u> Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.
Art. 1 comma 1064-1065	Modifiche al credito R&S Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. <u>Misura dell'agevolazione</u> Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno): - in misura pari al 20% della relativa base di calcolo; - nel limite massimo di 4 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto: - in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; - nel limite massimo di 2 milioni di euro. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto: - in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;

	- nel limite massimo di 2 milioni di euro. <u>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è utilizzabile: - esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; - in tre quote annuali di pari importo; - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; - subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Art. 1 commi 1068- 1074	Contributi per investimenti in alta tecnologia Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico sono attribuiti 250 milioni di euro, nel quadro del programma <i>Next Generation EU</i>, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Tali risorse sono utilizzate per l'erogazione di contributi per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. I contributi erogati sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50% di ciascun investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia Spa o da società da questa interamente controllata ed i contributi sono erogati, previa verifica da parte del gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo è erogato entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio.
Art. 1 commi 1079- 1082	Contrasto alle frodi con utilizzo del <i>plafond Iva</i> Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso <i>plafond Iva</i>, l'Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983 e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.
Art. 1 comma 1084	Modifiche alla <i>plastic tax</i> Sono apportate alcune modifiche alla c.d. MACSI (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego), introdotta con la precedente Legge di bilancio (L. 160/2019). Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° luglio 2021, pertanto in caso di ulteriori cambiamenti seguiranno aggiornamenti nelle prossime circolari. Si amplia il novero dei soggetti tenuti al versamento a mezzo dell'inclusione nel perimetro soggettivo anche dei soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali. Rientrano tra i prodotti che si considerano MACSI anche le preforme.

	Viene innalzata la soglia al di sotto della quale non è dovuta l'imposta che passa da 10 a 25 euro. Ai fini accertativi viene previsto che l'attività può essere esercitata anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di attuazione, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale, alle modalità per il rimborso dell'imposta. Inoltre, con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le Agenzie.
Art. 1 comma 1086	Modifiche alla sugar tax Vengono apportate alcune modifiche alla c.d. sugar tax, introdotta con la precedente Legge di Bilancio (L. 160/2019). Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° gennaio 2022, pertanto in caso di ulteriori cambiamenti seguiranno aggiornamenti nelle prossime circolari. Viene modificato uno dei momenti in cui sorge l'obbligazione tributaria che diviene all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. Per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta vi rientra anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. Vengono esclusi dall'imposta le cessioni di bevande edulcorate effettuate direttamente dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 664, L. 160/2019.
Art. 1 commi 1087-1089	Credito di imposta sistemi di filtraggio dell'acqua Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e

	di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita, le informazioni sugli interventi effettuati saranno trasmesse per via telematica all'ENEA.
Art. 1 comma 1097	Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici Viene modificata la disciplina del c.d. cash back, precisando che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Art. 1 comma 1098	Credito di imposta ambienti di lavoro Viene modificato l'articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevedendo che il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021. Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.
Art. 1 comma 1101	Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale Viene modificato l'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, relativo alla possibilità da parte delle imprese con attività internazionale di stringere accordi preventivi. Sostituendo il comma 2 viene previsto che gli accordi in oggetto, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i 4 periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973, non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. Mentre, il nuovo comma 3 prevede che tali accordi nel caso in cui conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette Autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973 non sono ancora scaduti, a condizione che:

	a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le Autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo; c) le Autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Infine, viene previsto che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a: a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro; b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro. Inoltre, in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo, le commissioni sono ridotte alla metà, fermo restando che con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate siano adottate le disposizioni di attuazione della disciplina.
Art. 1 comma 1102	Semplificazioni Iva per i contribuenti minori Viene integrato l'articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, introducendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale, i soggetti che hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Art. 1 comma 1108	Imposta di bollo su fatture elettroniche Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Art. 1 commi 1109-1115	Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e sistema sanzionatorio <u>Memorizzazione corrispettivi e consegna documento fiscale</u> Dal 01/01/2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto/soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente/inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione/invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di: - certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale"; - annotazione nel registro dei corrispettivi. Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Sanzioni mancata/errata trasmissione dei corrispettivi

È prevista una sanzione pari al **90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso in caso di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione;**
- **memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

I corrispettivi si intendono non regolarmente memorizzati o trasmessi anche nelle ipotesi di omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione.

La sanzione in esame, **si applicherà una sola volta**, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a **€ 500**.

La sanzione è applicabile anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**. Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT **è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Nel caso in cui:

- l'omessa/tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti/non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**, è applicabile la **sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione** (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Sanzioni mancata emissione di scontrini/ricevute fiscali

È **ridotta dal 100% al 90% dell'imposta**, la sanzione applicabile in caso di:

- mancata emissione di ricevute fiscali/scontrini fiscali/documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa.

Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Omessa installazione degli apparecchi

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000** per l'omessa installazione del RT.

È altresì prevista la **sanzione da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione/alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi/alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

Sospensioni licenza/attività

Se sono **contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale/scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione**, ovvero di **memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri**.

È altresì disposto che in caso di **omessa installazione/manomissione o alterazione del RT** trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del

	registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva). <u>Ravvedimento</u> Non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati/incompleti quando la violazione è già stata constatata. Per espressa previsione normativa tutto quanto sopra riportato in materia di memorizzazione/trasmisione telematica dei corrispettivi trova applicazione a decorrere dal 01/01/2021. <u>Sistemi evoluti di incasso</u> È differita dal 01/01/2021 al 01/07/2021 l'operatività per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito/credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmisione telematica dei corrispettivi. Tale differimento è dovuto ai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti da utilizzare e alla necessità dell'Agenzia delle Entrate di emanare apposito Provvedimento.
Art. 1 commi 1122-1123	Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza. A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni all'11% del valore periziato.

Lo studio si rende disponibile per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati